

(N. 2542)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampati n. 2300-2997-3009)*

d'iniziativa dei deputati AGRIMI; AGRIMI, DE BIAGI, PITZALIS, TESAURO; TESAURO e AGRIMI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 MARZO 1958

Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VIII del soppresso gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di consigliere di prima classe, possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in soprannumero nel limite dei posti come appresso determinato, mediante:

a) un primo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro un mese dalla data

di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire;

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il secondo semestre del 1959 per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire.

Nel procedere agli scrutini di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII del soppresso gruppo A attraverso concorsi per merito distinto o

esame di idoneità, attribuendo per le due differenti ipotesi diversi coefficienti.

Art. 2.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VII del soppresso gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di direttore di sezione, possono conseguire la promozione a direttore di divisione, o qualifica equiparata, in soprannumero nel limite dei posti come appresso determinati, mediante:

a) un primo scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, da effettuarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire;

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il secondo semestre del 1959, per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire.

Art. 3.

In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti ai posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore e con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti articoli sono anche applicabili tutte le altre norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione.

Art. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.